

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 novembre 2019, n. 66

Accordo di Programma adottato con D.P.G.R. n.140 del 23.12.2004, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l'A.S.L. n.6 di Ciriè' (ora A.S.L. TO3), finalizzato alla realizzazione della nuova struttura sanitaria in Venaria Reale. Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con D.P.G.R. n. 140 del 23.12.2004 veniva adottato l'Accordo di Programma stipulato in data 10.11.2004 tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l'A.S.L. n. 6 di Ciriè (ora A.S.L. TO3) finalizzato alla riorganizzazione e rilocalizzazione dei servizi sanitari nella Città di Venaria Reale;

in data 22.12.2009 veniva sottoscritta dalla Regione Piemonte, dal Comune di Venaria Reale e dall'A.S.L. TO3 la modifica strutturale all'Accordo di Programma; detta modifica prevede, tra l'altro, che il nuovo termine di validità dell'Accordo di Programma decorra dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di adozione della modifica medesima;

il D.P.G.R. n. 26 del 23.03.2010 di adozione della modifica strutturale all'Accordo di Programma prevede, all'art. 5, che la proroga dei termini di validità dell'Accordo e della modifica strutturale al medesimo di ulteriori dieci anni, abbia decorrenza dall'atto della sottoscrizione della modifica all'Accordo di Programma vigente, avvenuta il 22 dicembre 2009.

Preso atto che:

il data 4.07.2019 si è svolto il Collegio di Vigilanza, di cui è stato redatto apposito verbale, nel quale i Rappresentanti delegati degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma costituenti il Collegio di Vigilanza hanno assunto all'unanimità la determinazione di prorogare di un anno i termini di validità dell'Accordo di Programma vigente e della relativa modifica strutturale, in coerenza con quanto previsto dalla modifica strutturale adottata con D.P.G.R. n. 26 del 23.03.2010.

Vista/o:

l'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17" e s.m.i.;

la D.G.R. n. 1-7327 del 3.08.2018 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma."

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

decreta

Di adottare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la determinazione assunta all'unanimità, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 4.07.2019, dai Rappresentanti delegati degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 140 del 23.12.2004, prorogando di un anno i termini di validità dell'Accordo di Programma vigente e della relativa modifica strutturale, a far data dalla scadenza attuale, ossia dal 22 dicembre 2019.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Alberto Cirio